

Codice A1112C

D.D. 16 dicembre 2020, n. 771

Servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province Affidamento ai sensi dell'art.63, c.5 del Dlgs 60/2016 e smi all'A.T.I. Allsystem spa e Vedetta2Mondialpol S.p.A. Spesa di euro 237.677,35 ofc sul cap.136012 annualità 2021-2022 CIG 854396709E



ATTO DD 771/A1112C/2020

DEL 16/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro

OGGETTO: Servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli e province
Affidamento ai sensi dell'art.63, c.5 del Dlgs 60/2016 e smi all'A.T.I. Allsystem spa e Vedetta2Mondialpol S.p.A. Spesa di euro 237.677,35 ofc sul cap.136012 annualità 2021-2022 CIG 854396709E

Premesso che

con contratto rep. n. 182 del 25.5.2018, stipulato ai sensi della determinazione dirigenziale n. 81 del 22.3.2018 della Direzione Affari Istituzionali - Avvocatura – Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi Civici, il servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli è eseguito dall' A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (Mandataria con sede legale in Verrone (BI) – Strada Trossi 38 e sede amministrativa a Torino – Via Paolo Veronese n. 216 P.I. e C.F. n. 01579830025) – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. (Mandante) per un importo contrattuale di € 231.834,73 oltre I.V.A per € 51.003,64 e così per complessivi € 282.838,37 o.f.i., compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2020;

con determinazione dirigenziale del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro n. 227 del 05.04.2019 si è proceduto ad approvare l'esecuzione delle prestazioni in modifica a quanto previsto nel CSA del servizio di vigilanza, affidato con contratto rep. n. 182 del 25.5.2018, all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (Capogruppo Mandataria), con sede in Verrone (BI) Strada Trossi 38 - P.I. e C.F. n. 01579830025) – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Mandante) e il relativo atto di sottomissione successivamente repertoriato con n. 398 del 07.11.2019;

nella medesima determinazione dirigenziale si è provveduto a dare atto che a seguito delle prestazioni in variante, a far data dall'1.1.2018 l'importo contrattuale risulta pari a € 336.612,71,

oneri di sicurezza inclusi ed € 60.700,65 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario e, contestualmente, a integrare l'impegno 487/2019 e l'impegno 39/2020 assunti sul cap. 136012;

con atto di sottomissione, approvato con determinazione 93/2020, rep. 102 del 11.06.2020 si è proceduto ad approvare il servizio integrativo di radioallarme per l'immobile di proprietà regionale Castello di Miasino per un importo di € 1400,00 (1708,00 ofi) per il periodo dal 01.03.2020 al 31.12.2020;

Visto l'art. 4 del contratto rep.182 del 25.05.2018, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art.63 c.5 del DLgs 50/16, all'affidamento di nuovi servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

vista la nota, agli atti del Settore, con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, verificata la qualità del servizio offerto, ha precisato che i servizi da riaffidare (apertura, chiusura, antintrusione, teleallarme/rilevazione fumi) sono stati eseguiti regolarmente nel corso del loro svolgimento e, a seguito di verifica, che non è attiva alcuna convenzione Consip;

è stato verificato che CONSIP S.p.A. e la centrale di committenza regionale (SCR) non hanno ad oggi attivato alcuna convenzione per la fornitura in oggetto e pertanto si può procedere ad autonoma procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art.63 c.5 del DLgs 50/16 e s.m.i, fermo restando il diritto di recesso dell'amministrazione regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come stabilito all'art.1 del d.l. n.95/2012 (convertito con L. n.135/2012);

atteso che con nota ns prot 121544 del 11.11.2020 l'Amministrazione, stante la sussistenza delle condizioni previste dalla sopra richiamata disciplina contrattuale in materia dei servizi analoghi, ha comunicato all'Appaltatore l'esercizio della predetta facoltà di procedere ai sensi dell'art.63 c.5 del DLgs 50/16 s.m.i secondo lo schema di contratto allegato alla presente determinazione dirigenziale nonché alle condizioni del contratto rep.n.182/2018 così come modificato con atto aggiuntivo rep.398/2019 e rep.102/2020 per la durata di anni due (2) a far data dal 01.01.2021;

vista la nota ns prot 123660 del 17.11.2020 con la quale l'Appaltatore ha confermato la disponibilità ad eseguire i servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

dato Atto che trattasi di un servizio indifferibile in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni in argomento determinerebbe grave danno all'interesse pubblico e che le stesse sono destinate a soddisfare sotto il profilo della sicurezza degli immobili oggetto del contratto;

considerato che occorre procedere ad impegnare la somma necessaria a copertura delle spese per l'affidamento dei servizi analoghi, per il periodo dal 01.01.2021 per la durata di anni due (2) per un importo complessivo pari a € 237.677,35 ofi, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore che specifica le attività, le modalità di esecuzione nonché la necessaria copertura delle ore previste dal contratto originario del servizio;

vista l'ultima stima del DEC, agli atti del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, relativa ai costi dei servizi analoghi di durata biennale che risulta necessario appaltare per un importo

complessivo di € 194.817,50 oltre IVA e dato atto che conseguentemente si evidenzia un quadro economico riepilogativo di spesa, derivante dal servizio biennale, pari a complessivi di € **237.677,35 o.f.c.** come sotto ripartiti:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI AD USO REGIONE PIEMONTE NELLE CITTA' DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERCELLI, VERBANIA E PROVINCE		
A) IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI ANALOGHI		
a. SERVIZIO APERTURE/CHIUSURE/ISPEZIONI (min)		€ 65.848,75
b. RADIOALLERME (mesi)		€ 8.400,00
c. TELEALLARME/RILEVAZ.FUMI (mesi)		€ 5.880,00
d. NOLO IMPIANTI ANTINTR./VIDEOSORV. (mesi)		€ 2.280,00
e. IMPREVISTI PER SERVIZI STRAORDINARI		€ 15.000,00
TOTALE A (a + b+ c+ d + e) - IMPORTO COMPLESSIVO NETTO ANNUALE DEL SERVIZIO BIENNALE (12 mesi)	TOTALE A)	€ 97.408,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% (ANNUALE)		
	TOTALE B)	€ 21.429,93
IMPORTO A) + B) ANNUALE		€ 118.838,68
IMPORTO A) + B) BIENNALE		€ 237.677,35

Risulta pertanto necessario impegnare la somma di €201.077,35 o.f.c., di cui € 36.259,85 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per far fronte alla necessità di eseguire per le prestazioni ordinarie per la durata biennale del servizio di vigilanza in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229), sul Cap.136012 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021 e 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartita:

la somma di € 100.538,67 di cui € 18.129,92 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza ordinario annualità 2021;

la somma di € 100.538,68 di cui € 18.129,92 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza ordinario annualità 2022;

risulta altresì necessario impegnare la somma di € 36.600,00 ofi, di cui € 6.600,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per far fronte alla necessità di eseguire per le prestazioni straordinarie per la durata biennale del servizio di vigilanza in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229), sul Cap.136012 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021 e 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartita:

la somma di € 18.300,00 o.f.c. di cui € 3.300,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza straordinario annualità 2021;

la somma di € 18.300,00 o.f.c. di cui € 3.300,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza straordinario annualità 2022;

ritenuto di approvare lo schema di contratto disciplinante l'affidamento dei servizi analoghi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante della stessa, che sarà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica ai sensi dell'art.32 c.14 del Dlgs 50/16 e s.m.i e di procedere, nelle more della formalità di legge previste per la sottoscrizione del contratto, all'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dal 01.01.2021, ai sensi dell'art.32 c.13 dl Dlgs 50/16 e s.m.i,

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Visto il D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- Vista la D.G.R. n.12-5546 del 29/08/2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot.n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- Vista la D.G.R. n. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022";
- Vista la Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)";
- Vista la Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

DETERMINA

1) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro Ing.Sandra Beltramo in forza della DGR 9-1028 del 21.02.2020;

2) di dare corso, per le motivazioni in premessa, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art.63 c.5 del Dlgs 50/16 s.m.i, all'affidamento dei servizi analoghi aventi ad oggetto il servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli per la durata di anni due (2) a far data dal 01.01.2021;

3) di approvare il seguente quadro economico riepilogativo di spesa, derivante dal servizio biennale, pari a complessivi di € 237.677,35 o.f.c. come sotto ripartito:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI AD USO REGIONE PIEMONTE NELLE CITTA' DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERCELLI, VERBANIA E PROVINCE		
A) IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZI ANALOGHI		
a. SERVIZIO APERTURE/CHIUSURE/ISPEZIONI (min)		€ 65.848,75
b. RADIOALLERME (mesi)		€ 8.400,00
c. TELEALLARME/RILEVAZ.FUMI (mesi)		€ 5.880,00
d. NOLO IMPIANTI ANTINTR./VIDEOSORV. (mesi)		€ 2.280,00
e. IMPREVISTI PER SERVIZI STRAORDINARI		€ 15.000,00
TOTALE A (a + b+ c+ d + e) - IMPORTO COMPLESSIVO NETTO ANNUALE DEL SERVIZIO BIENNALE (12 mesi)	TOTALE A)	€ 97.408,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% (ANNUALE)		
	TOTALE B)	21.429,93 €

IMPORTO A) + B) ANNUALE		€ 118.838,68
IMPORTO A + B) BIENNALE		237.677,35

4) di impegnare la somma di € 201.077,35 o.f.c., di cui € 36.259,85 o.f.c. per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per far fronte alla necessità di eseguire per le prestazioni ordinarie per la durata biennale del servizio di vigilanza in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229), sul Cap.136012 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021 e 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartita:

la somma di € 100.538,67 di cui € 18.129,92 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza ordinario annualità 2021;

la somma di € 100.538,68 di cui € 18.129,92 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza ordinario annualità 2022;

Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

5) di impegnare la somma di € 36.600,00 ofi, di cui € 6.600,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per far fronte alla necessità di eseguire per le prestazioni straordinarie per la durata biennale del servizio di vigilanza in oggetto a favore dell'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229), sul Cap.136012 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021 e 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartita:

la somma di € 18.300,00 o.f.c. di cui € 3.300,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza straordinario annualità 2021;

la somma di € 18.300,00 o.f.c. di cui € 3.300,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii, per il servizio di vigilanza straordinario annualità 2022;

Gli impegni da adottare non sono finanziati da risorse vincolate in entrata;

6) di approvare lo schema di contratto disciplinante l'affidamento dei servizi analoghi, allegato alla presente determinazione quale parte integrante della stessa, che sarà stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica ai sensi dell'art.32 c.14 del Dlgs 50/16 e smi e di procedere, nelle more della formalità di legge previste per la sottoscrizione del contratto, all'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dal 01.01.2021, ai sensi dell'art.32 c.13 dl Dlgs 50/16 e smi,

7) di confermare il conferimento di incarico di Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo e supporto amministrativo contabile al RUP ai soggetti individuati di cui alla determinazione dirigenziale 388 del 22.07.2020;

8) di stabilire che si provvederà a dare avvio alla fase della liquidazione, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 lett.b) e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Beneficiario: A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (P.I. e C.F. n. 01579830025 – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A - Classe di soggetto ATI 1229

Importo: € 237.677,35

Modalità di affidamento: art.63 c.5 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

Responsabile del Procedimento: Ing. Sandra Beltramo

LA DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. dd-SCHEMA_DI_CONTRATTO_ati.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E
TELEVIGILANZA PRESSO GLI IMMOBILI REGIONALI SITI IN
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA,
VERCELLI E PROVINCE, AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 DEL
D.LGS 50/2016 SMI. DURATA BIENNALE
CIG 854396709E**

IMPORTO € 194.817,50 OLTRE IVA

PREMESSO CHE:

con contratto rep. n. 182 del 25.5.2018, stipulato ai sensi della determinazione dirigenziale n. 81 del 22.3.2018 della Direzione Affari Istituzionali - Avvocatura – Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi Civici, il Servizio di vigilanza presso gli immobili regionali siti in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli è eseguito dall’ A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (Mandataria con sede legale in Verrone (BI) – Strada Trossi 38 e sede amministrativa a Torino – Via Paolo Veronese n. 216 P.I. e C.F. n. 01579830025) – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. (Mandante) per un importo contrattuale di € 231.834,73 oltre I.V.A. per € 51.003,64 e così per complessivi € 282.838,37 o.f.i., compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo dall’1.1.2018 al 31.12.2020;

con determinazione dirigenziale del Settore tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro n. 227 del 05.04.2019 si è proceduto ad approvare l’esecuzione delle prestazioni in modifica a quanto previsto nel CSA del servizio di vigilanza, affidato con contratto rep. n. 182 del 25.5.2018, all’A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. (Capogruppo Mandataria), con sede in Verrone (BI) Strada Trossi 38 - P.I. e C.F. n. 01579830025) – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Mandante) e il relativo atto di sottomissione successivamente repertoriato con n. 398 del 07.11.2019 rimodulando l’importo affidato in € 336.612,71 o.f.c.;

l'art. 4 del contratto rep.182 del 25.05.2018, prevede espressamente la facoltà per l'Amministrazione, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, di procedere, ai sensi dell'art.63 c.5 del DLgs 50/16, all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la durata di anni due (2);

con nota prot 121544 del 11.11.2020 l'Amministrazione, avendo verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla sopra richiamata disciplina di cui al citato contratto, ha comunicato all'Appaltatore l'esercizio della facoltà di procedere ai sensi dell'art.63 c.5 del DLgs 50/16 s.m.i. alle condizioni del contratto rep.n.182/2018 così come modificato con atto aggiuntivo rep.398/2019 e rep.102/2020 per la durata di anni due (2) a far data dal 01.01.2021;

con nota prot 123660 del 17.11.2020 l'Appaltatore ha confermato la disponibilità ad eseguire i servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022;

con determinazione dirigenziale n. del è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 63 c.5 del D.lgs 50/16 e s.m.i, il servizio in oggetto all'A.T.I. ALLSYSTEM S.p.A. – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A (Classe di soggetto ATI 1229),

con determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare lo schema di contratto ed è stato disposto di procedere alla stipulazione del contratto a seguito del completamento, in capo all'A.T.I. appaltatrice della verifica dell'insussistenza di cause ostative previste dalla vigente normativa;

contestualmente è stata autorizzata, nelle more delle formalità di legge previste per la formalizzazione del contratto, l'esecuzione anticipata delle prestazioni a far data dal 01.01.2021, ai sensi dell'art.32 c.13 del D.Lgs 50/16 e s.m.i;

l'affidamento, nelle more del completamento della verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/16 e s.m.i, è sottoposto alla clausola risolutiva qualora le suddette verifiche non diano esito favorevole;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

TRA:

- **la Regione Piemonte** (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte, di seguito, per brevità, anche indicato come **“Il Committente”**

E

ALLSYSTEMS S.p.A., con sede legale in Verrone (BI) – Strada Trossi n. 38, C.F. 01579830025, nella persona del [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Procuratore Speciale della Società medesima, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società, la quale interviene nel presente contratto in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I.

[REDACTED]

VEDETTA2MONDIALPOL S.p.A. corrente in Como Via G.Scalabrini n.76 (C.F. e P.I. 00780120135) mandante, di seguito denominata **“l'Appaltatore”**

le quali Parti intervengono nel presente contratto (in seguito **“Contratto”**).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.

ART. 2 – OGGETTO

Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali ubicati in Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022.

Relativamente alle finalità del servizio, gli ambiti e i contenuti tecnici, si applicano i contenuti del C.S.A originario e secondo le indicazioni concordate dalle Parti in corso di svolgimento del servizio.

ART. 3 — OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel C.S.A. nella Relazione, nel DUVRI, nel bando di gara, nel documento complementare Disciplinare di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, nell'elenco degli immobili oggetto dell'appalto relativi al contratto originario, i quali tutti sono considerati parte integrante del contratto medesimo, come interamente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni parte.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni due (24 mesi) con decorrenza dalla consegna del servizio in urgenza, autorizzato dal RUP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i, ossia dal 01.01.2021.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (cosiddetta "*proroga tecnica*") il servizio alla scadenza del contratto, come previsto nel CSA di cui al contratto originario.

ART. 5 –ORARIO E MODALITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio di vigilanza e televigilanza degli immobili regionali siti in Torino e Provincia, sono previste negli orari, nei giorni e secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4 del CSA parte integrante e sostanziale del presente atto e si applica integralmente, nonché secondo quanto eventualmente concordato tra le Parti.

ART. 6 – REQUISITI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato con personale abilitato all'esercizio dell'attività di vigilanza armata (guardie Particolari giurate) ai sensi della normativa vigente (art. (artt.133 e ss del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - R.D. 773/1931 ss.mm.ii) nonché della circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29 febbraio 2008, ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale addetto al Servizio di sorveglianza deve essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di prevenzione incendio per attività a rischio di incendio alto, rilasciato dai Vigili del Fuoco, così come previsto dall'art. 3 L. 28 novembre 1996 n. 609, D.P.R. 1 agosto 2011, n.

151, D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, essere in possesso dell'attestato di idoneità relativo alla partecipazione al corso di gestione della folla ed avere abilità nell'uso dei sistemi informatici, ad intervenire in caso di fermo ascensore per liberare i visitatori e/o i dipendenti regionali che si trovassero bloccati in cabina.

Il personale dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente. In particolare, le G.P.G. impiegate dovranno aver frequentato corsi tecnici e pratici finalizzati all'apprendimento e all'aggiornamento delle norme che disciplinano l'attività di vigilanza privata, le mansioni di G.P.G., nonché corsi di addestramento finalizzati all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi. Per quanto non previsto in materia dal presente contratto si fa rinvio integrale a quanto previsto dall'art. 5 del C.S.A. del contratto originario.

Gli agenti addetti al servizio saranno a disposizione della Committenza, che indicherà le modalità operative che riterrà opportune.

La Committenza si riserva di richiedere l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, degli agenti che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di suo gradimento; il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali previste. La Committenza si riserva altresì di richiedere il numero di brevetto di guardia giurata del personale impiegato ed il numero di porto d'armi.

ART.7 VARIABILITA' DELL'APPALTO

L'Appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art.106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nel caso di cui all'art.106 c.2 lett.b) e c) del Codice, in particolare:

il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento del prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica.

Qualora nel corso del contratto l'amministrazione appaltante non avesse più interesse alla continuazione del servizio in taluno degli immobili indicati all'articolo 4 del CSA di cui al contratto originario, o avesse la necessità di far eseguire le prestazioni in altri immobili o frazioni di essi non contemplati nello stesso articolo 4, l'Appaltatore sarà obbligata ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo.

In caso di riduzione di uno o più servizi inerenti ciascun immobile, si provvederà alla corrispondenza dell'importo totale detraendo il prezzo/i offerto/i per il servizio/i in discussione e riportato/i in sede di offerta di cui al contratto originario e come da preventivi agli atti del Settore di cui al presente contratto.

In caso di aumento, il nuovo servizio se ricompreso nella tipologia dei servizi dell'appalto, verrà pagato tenendo conto del prezzo riportato in sede di offerta di cui al contratto originario e come da preventivi agli atti del Settore di cui al presente contratto.

Qualora, invece il nuovo servizio non sia compresa nella tipologia dei punti previsti in appalto si concorderà un nuovo prezzo.

L'Amministrazione appaltante ha altresì la facoltà di aumentare le ore richieste per il servizio programmato. In tal caso il compenso mensile dovuto all'appaltatore verrà aumentato delle ore espletate sulla base della tariffa oraria offerta per le prestazioni straordinarie.

Ai sensi dell'art. 106 c.12 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

L'appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 30 gg (trenta giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di vigilanza, e ciò senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del Contratto.

A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art.109 del Dlgs 50/16 e smi e all'art.13 del Contratto originario o e all'art.16 del CSA di cui al contratto originario.

**ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITA'DI PAGAMENTO –
INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN CASO DI
INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE
DEI CREDITI**

L'importo contrattuale, pari ad € 164.817,50 oltre I.V.A., sarà corrisposto mensilmente ed è subordinato all'emissione di regolare fattura, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore esecuzione contratto, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9°, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione. Le fatture dovranno essere accompagnate dal riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile nominato dall'Appaltatore. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014

“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritta a far data dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto “*Split payment (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario)*”, l’IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti ". I pagamenti avverranno sul conto dell’Appaltatore. Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara). Sull’importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l’importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l’importo totale delle ritenute precedentemente effettuate. Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In

caso di ritardo nel In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore. Alla liquidazione dell’eventuale servizio straordinario si provvederà a seguito di presentazione di fattura mensile dettagliata e relativa documentazione relativa al riepilogo mensile delle date e ore dei singoli servizi a firma del responsabile della Ditta al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Via Viotti 8 - Torino – previo accertamento della regolarità del servizio da parte del D.E.C..

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dei predetti documenti. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 del codice civile. Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto.

L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13°, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’appalto. La Regione potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Regione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, per eventuali imprevisti in corso di esecuzione del servizio, di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prestazioni straordinarie per un importo complessivo pari a € 30.000,00 ope per la durata biennale dell'Appalto.

**ART. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -
PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia").

L'Appaltatore ha comunicato al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega saranno comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione sarà intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Alla luce di quanto sopra i pagamenti saranno effettuati sul c/c bancario intestato acodice IBAN, pressodedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nelle mani di:

- – C.F.:

- – C.F.:

persone delegate a operare, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo su tale conto.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

In caso di cessione dei crediti e subappalto si richiama l'art. del CSA del contratto originario nonché l'art.8 del presente Contratto.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Committente ha individuato nell'Ing.Sandra Beltramo il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i rapporti con l'Appaltatore inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del Responsabile del Procedimento sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore per iscritto.

Ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Committente ha nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), individuandolo nella persona del [REDACTED] funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – [REDACTED]. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

Il [REDACTED] funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – [REDACTED] effettuerà in qualità di Assistente del D.E.C. la funzione di Direttore Operativo che assicurerà la corretta esecuzione del Contratto e il controllo tecnico-contabile.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 12 del contratto originario nonché ai sensi dell'art.13 del C.S.A. di cui al contratto originario nonché dell'art. 113 del Dlgs 50/16 e s.m.i, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, costituisce cauzione definitiva o appendice alla polizza di cui al contratto rep. 182/2018 e rep.398/2019. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 103 del Codice. L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

ART. 12 - PENALI

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) da trattenersi senza altre formalità sulla somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite. Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 9 del C.S.A. di cui al contratto originario rep. 182/2018.

ART. 13 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;
- quando l'Appaltatore ritarda per 3 volte l'orario del servizio;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo trimestrale;
- per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);
- quando la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Appaltatore comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti nei palazzi;
- frode da parte dell'Appaltatore;
- abbandono non motivato dal posto di presidio;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso il Committente, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'a Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dalla Committente;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del Servizio;
- grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice ;
- sopravvenuta situazione in incompatibilità;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal committente;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Il presente appalto si risolverà, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.

In caso di mancato adeguamento, la Committente recede dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale

Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1 del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui la Ditta manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di lavoro della Regione, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore dell'Amministrazione.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Affidatario comporti l'interruzione dell'attività lavorativa degli uffici Regionali, oltre alla penale contrattualmente prevista, l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione regionale, l'importo per la mancata prestazione dei dipendenti regionali interessati, sulla base del costo orario relativo a ciascuno di essi e delle ore di servizio non espletate.

Nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Affidatario comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo l'amministrazione ha la facoltà di provvedere d'ufficio ed unilateralmente alla risoluzione del contratto mediante PEC, salvo il risarcimento all'Amministrazione regionale degli eventuali danni cagionati per l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. Quando

il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle attrezzature nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione appaltante, salvi, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, i rimedi previsti all'art. 108, comma 9 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale

dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Committente potrà pertanto recedere dall'appalto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile dandone comunicazione all'Appaltatore mediante formale comunicazione mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai locali regionali gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

In tal caso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale ma, anche in deroga agli artt 1676 C.C. e 109 del Codice di cui al D.lgs n. 50/2016, unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente eseguite sino all'avvenuto recesso e quindi sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia nonché gli eventuali materiali, il cui valore è riconoscibile dalla Stazione Appaltante in quanto già accettati dal Direttore dell'Esecuzione prima della comunicazione del preavviso di recesso.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

**ART.14 ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED INADEMPIENZE –
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI –
CLAUSOLA SOCIALE**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha stipulato opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili con massimali non inferiori ad € 15.000.000,00 RCT/RCO e € 5.000.000,00 RC professionale (unico per sinistro).

L'Appaltatore ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile (R.C. Terzi, R.C. Dipendenti, R.C. Contrattuale) e i relativi danni, materiali, corporali e di natura patrimoniale, che l'Appaltatore stesso, o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Stazione Appaltante o a soggetti terzi nel corso o in occasione della somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze, nel servizio prestato o inadempienze anche parziali alle clausole contrattuali, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza l'obbligo di alcun indennizzo.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per l'immediata rescissione del contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione

le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 16 – ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI

DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo,

devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni, dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per

l'accettazione. L'accettazione di quest'ultimo dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, che non si sia potuta definire mediante soluzione bonaria in via amministrativa, le parti convengono che il Tribunale competente in via esclusiva sia quello di Torino.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sul Committente. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'Appaltatore.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso, conservata agli atti del Settore Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della medesima, fermo restando la facoltà del Committente di risolvere, in tale ipotesi, il contratto, senza che l'Appaltatore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Committente stesso.

La stipulazione del presente atto avverrà in modalità elettronica ai sensi di legge.

**ART. 18-- DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE
LEGGI - NORME APPLICABILI E RINVIO**

Sono considerati allegati al presente contratto, ancorché non materialmente, per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti cui si rinvia per quanto ivi non previsto:

- Capitolato Speciale d'appalto originario e suoi Allegati;
- Disciplinare di gara dell'appalto originario;
- Offerta tecnico-economica così come aggiornata nel presente contratto;
- Patto di Integrità e Protocolli degli Appalti Pubblici Regionali.

I sopra elencati documenti, in caso di discordanze sulla esatta interpretazione delle disposizioni in essi contenuti, prevalgono l'uno sull'altro nel suddetto ordine.

In ogni caso le norme di legge imperative o inderogabili prevalgono sulle disposizioni contrattuali, sul Capitolato d'Appalto e sull'Offerta:

- le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- il Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI E NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e del relativo decreto di recepimento Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati anche con modalità informatiche esclusivamente per le finalità di cui al servizio oggetto del presente appalto, nonché alla stipulazione del contratto e successiva sua esecuzione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs 101/2018, in particolare nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Piemonte - Giunta Regionale, i delegati al trattamento sono il Responsabile del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri e usi civici e il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it , piazza Castello, 165 – 10121 Torino. Il Responsabile (esterno) del trattamento dei dati è il C.S.I. (Consorzio Sistemi informativi del Piemonte).I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato. I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive e di vigilanza o Autorità giudiziarie nei casi previsti dalla legge;
- soggetti incaricati della riscossione coattiva dei crediti in caso di mancato pagamento di importi dovuti all'Amministrazione;
- richiedenti l'accesso nei limiti e con le modalità previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016, L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013);
- altre strutture della Giunta regionale in relazione agli adempimenti di competenza connessi alla presente procedura.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati per il periodo di quindici anni (ai sensi del piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente). I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelleggibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione di dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in

capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs 50/2016 e smi in materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parte contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza



Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005